



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **533**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Discipline obbligatorie e quantificazione oraria di insegnamento delle stesse per i percorsi del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2010-2011. Iniziativa innovativa ai sensi dell'articolo 57 della legge provinciale n. 5 del 2006.

Il giorno **16 Marzo 2010** ad ore **08:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA**

Assenti:

**MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - legge provinciale sulla scuola - la Provincia in particolare può definire con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo di istruzione: tale regolamento è in corso di definizione e non verrà adottato in tempo per dare conoscenza dei contenuti dello stesso alle famiglie ed agli studenti al fine di consentire una consapevole scelta del percorso di studi al momento dell'iscrizione per l'anno scolastico 2010-2011.

Con propria deliberazione dell' 11 settembre 2009, n. 2220 la Giunta ha dato tra l'altro le seguenti linee politiche di indirizzo per la redazione dei piani di studio provinciali del secondo ciclo di istruzione:

- “- *il monte ore annuale medio dovrà risultare non inferiore a 930 ore per i licei e a 990 ore per gli istituti tecnici e adeguato a permettere agli studenti il raggiungimento delle competenze richieste per il superamento dell'esame di stato;*
- *il monte ore annuale dovrà essere articolabile in unità orarie di lezione di cinquanta minuti, pur facendo salvi gli spazi di flessibilità delle istituzioni scolastiche e formative.*”

L'articolo 57 della legge provinciale sulla scuola consente alla Provincia di *“attivare o promuovere ... il riconoscimento di progetti concernenti iniziative innovative degli ordinamenti dei cicli scolastici riguardanti la loro articolazione e durata, l'integrazione dei sistemi formativi, la continuità dell'offerta formativa e l'orientamento scolastico e professionale, anche in riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche e all'attivazione di percorsi bilingui”*. Fermo restando, continua l'articolo, che *“le iniziative innovative hanno durata predefinita, indicano gli obiettivi e sono sottoposte a valutazione dei risultati”*.

E' ora necessario, al fine di garantire un'offerta scolastica sul territorio provinciale che rispetti le particolarità presenti nello stesso - valorizzando lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica di sport vicini alla montagna e l'effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna, l'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese - , provvedere alla definizione delle discipline obbligatorie e della quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse per i percorsi del secondo ciclo di istruzione, per l'anno scolastico 2010-2011, tenendo conto di quanto stabilito dai regolamenti statali di riforma del secondo ciclo d'istruzione, approvati dal Consiglio dei Ministri in seconda lettura in data 04 febbraio 2010, con i quali viene rivisto l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali; fermo restando che in ognuno di tali regolamenti è contenuta una disposizione che fa salve le competenze autonome delle regioni e delle province a statuto speciale con implicito riferimento, per la provincia autonoma di Trento, agli articoli della legge provinciale sulla scuola sopra richiamati.

I suddetti regolamenti non hanno completato il proprio iter di adozione definitiva, che si concluderà con l'avvenuta effettuazione del controllo della Corte dei Conti e con la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore; la Provincia deve tuttavia tener conto degli stessi ed eventualmente delle variazioni che venissero apportate in questa fase di integrazione dell'efficacia.

In attuazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulla scuola e in attesa dell'approvazione dei piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione, la Giunta con questo provvedimento approva quindi per l'anno scolastico 2010-2011, proponendola all'autonomia delle istituzioni scolastiche per la scelta di attivazione, un'iniziativa innovativa dell'ordinamento dei percorsi del secondo ciclo di istruzione avente ad oggetto:

- a) per le classi del primo anno dei percorsi:
  - la *“Definizione delle discipline obbligatorie e della quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse”*, secondo quanto contenuto negli allegati 1.1 - Licei, 1.2 – Istituti professionali e 1.3 – Istituti tecnici, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  - la *“Definizione del quadro orario settimanale con una ripartizione della quantificazione oraria annuale di insegnamento di ciascuna disciplina obbligatoria in unità orarie di lezione aventi la durata pari a cinquanta minuti”*, secondo quanto contenuto negli allegati 2.1 - Licei, 2.2 – Istituti professionali e 2.3 – Istituti tecnici, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono stati determinati sulla base di quanto stabilito negli allegati 1.1 - Licei, 1.2 – Istituti professionali e 1.3 – Istituti tecnici; tali quadri orari settimanali sono stati definiti facendo riferimento ad un anno scolastico con un numero di 204 giorni di lezione su 34 settimane teoriche;
- b) per le classi degli anni successivi al primo, la determinazione della ripartizione della quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie in unità orarie di lezione aventi la durata pari a cinquanta minuti; fermo restando che le discipline obbligatorie e la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse rimangono ad esaurimento quelle degli attuali percorsi in atto;
- c) per i limiti massimi per la flessibilità oraria – da esercitarsi secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 3, lettera b) della legge provinciale sulla scuola - riservata alle istituzioni scolastiche per la definizione dei propri piani di studio si ritiene opportuno adottare quelli stabiliti dai regolamenti statali rispettivamente per i licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali.

Il sistema scolastico del Trentino oggi annovera tra i suoi punti di forza la capacità di coniugare equità ed eccellenza; l'iniziativa innovativa in oggetto si propone, in coerenza con la tradizione del sistema scolastico provinciale, di consolidare e sviluppare i risultati conseguiti nel portare il maggior numero possibile di giovani al successo formativo, per continuare ad assicurare al Trentino un capitale umano adeguato a sostenerne lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Rispetto ai quadri orari statali la proposta innova sia sul piano organizzativo che didattico attraverso la valorizzazione dell'autonomia e della responsabilità delle istituzioni scolastiche e presentando i seguenti obiettivi innovativi:

- a) sul piano organizzativo:
  - per quanto riguarda il monte ore annuale medio; da numerose e recenti indagini, anche internazionali, è emersa la necessità di un tempo scuola allineato progressivamente agli standard europei; pertanto il monte ore annuale medio proposto negli allegati 1.1 - Licei, 1.2 - Istituti professionali e 1.3 - Istituti tecnici non è inferiore a 930 ore per i licei e a 990 ore per gli istituti tecnici rimanendo adeguato a permettere agli studenti il raggiungimento delle competenze richieste;

- per quanto riguarda la durata dell'unità oraria di lezione; gli attuali quadri orari, costruiti formalmente sulla base di unità orarie di lezione di sessanta minuti, risultano caratterizzati da eccessiva rigidità, inoltre è necessario porre rimedio al problema della riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, fonte di disagio, complessità di gestione e disparità di trattamento tra i docenti, talvolta anche della stessa istituzione scolastica, e diminuzione dell'offerta formativa prestata agli studenti. Articolando il monte ore annuale in unità orarie di lezione di cinquanta minuti aumenta in prospettiva la possibilità di distribuire le discipline nel quinquennio in modo più efficace e funzionale - ricavando significativi spazi di autonomia per la sperimentazione di forme didattiche orizzontali - e si consente inoltre di mantenere il modello organizzativo diffusamente presente nelle istituzioni scolastiche provinciali del secondo ciclo, centrato su unità orarie di lezione di cinquanta minuti;
  - per quanto riguarda i quadri orari settimanali; gli stessi vengono definiti con un numero di lezioni settimanali che varia dalle trentadue alle trentotto unità orarie di lezione a seconda degli indirizzi di studio;
- b) sul piano didattico:
- per quanto riguarda le lingue straniere: nel primo anno di tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione, si prevede l'insegnamento sia della lingua inglese che di quella tedesca in continuità con il primo ciclo, nell'ottica del curriculum verticale da sei a sedici anni; resta ferma la possibilità dell'insegnamento di una lingua comunitaria diversa da quella tedesca esclusivamente nei casi di consolidate esperienze già in atto, su motivato progetto dell'istituzione scolastica da autorizzare da parte della struttura provinciale competente; fatto salvo quanto specificamente stabilito negli allegati per il liceo linguistico, in tutti i percorsi del secondo ciclo d'istruzione nel quinto anno è obbligatorio l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica [Content and Language Integrated Learning (CLIL)] tra quelle previste dal quadro orario dei singoli indirizzi di studio;
  - per quanto riguarda l'area comune nel primo biennio: la stessa persegue il duplice obiettivo di consolidare e sviluppare gli apprendimenti del primo ciclo e di assicurare una solida base comune, anche in funzione di un eventuale riorientamento. All'area comune sono assegnate ventuno lezioni settimanali; sono inoltre previste ulteriori una o due lezioni settimanali che ciascuna istituzione scolastica potrà utilizzare liberamente per potenziare le discipline di quest'area;
  - per quanto riguarda la caratterizzazione del triennio: i quadri orari prevedono da due a quattro lezioni settimanali lasciate a disposizione delle istituzioni scolastiche per la caratterizzazione del triennio che potrà realizzarsi sia attraverso il potenziamento delle discipline previste dal quadro orario, sia con l'introduzione di nuovi insegnamenti coerenti con il profilo dell'indirizzo.

In definitiva la presente iniziativa innovativa tiene conto delle novità che derivano dai regolamenti statali, ha obiettivi e durata predefiniti all'anno scolastico 2010-2011 ed è sottoposta alla valutazione dei risultati ottenuti attraverso il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo che può essere di ciò incaricato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2007, n. 18-98/Leg (*Regolamento per il funzionamento e la composizione del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonché per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (articolo 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*).

Qualora l'istituzione scolastica del secondo ciclo di istruzione decida di non aderire all'iniziativa innovativa dell'ordinamento sopra descritta, presso l'istituzione si applica per le classi del primo anno dei percorsi, senza necessità di adozione da parte dell'istituzione scolastica, solo l'iniziativa innovativa prevista dagli allegati 1.1 - Licei, 1.2 - Istituti professionali e 1.3 - Istituti tecnici; le classi successive alla prima proseguono ad esaurimento con le attuali discipline obbligatorie e quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse. Resta fermo che per tutte le classi la quantificazione di insegnamento delle discipline obbligatorie è ripartita in unità orarie di lezione aventi la durata pari a sessanta minuti - fatta salva l'autonomia riconosciuta dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg. (*Regolamento concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche"*) - e resta fermo che i limiti massimi per la flessibilità oraria per la definizione dei propri piani di studio sono quelli stabiliti dai regolamenti statali rispettivamente per i licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali. Inoltre qualora l'istituzione scolastica decida di non aderire in sede di determinazione degli organici spettanti a queste istituzioni scolastiche si dovrà tenere conto della quantificazione oraria settimanale delle discipline obbligatorie, approvata dall'istituzione nella sua autonomia, verificando il tempo scuola effettivamente prestato, ai fini di garantire il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-12/Leg. del 1999.

Si prende atto che l'iniziativa innovativa in oggetto tiene conto delle novità che derivano dai regolamenti statali e contestualmente della normativa provinciale per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere e pertanto non influisce sulla validità dei titoli che si conseguiranno.

Sull'iniziativa innovativa in oggetto non è stato possibile acquisire il parere del Consiglio del sistema educativo provinciale poiché lo stesso non è stato ancora nominato; la Provincia non può attendere oltre per adottare il presente provvedimento poiché deve garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2010-2011 attraverso la definizione del quadro provinciale delle discipline obbligatorie e la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse.

Tutto ciò premesso

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988;
  - vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - legge provinciale sulla scuola - ed in particolare gli articoli 55 e 57 della stessa;
  - vista la legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (*Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15*);
  - visti i regolamenti statali approvati in data 4 febbraio 2010, con i quali viene rivisto l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
  - visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg.;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulla scuola, un'iniziativa innovativa dell'ordinamento dei percorsi del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2010-2011 avente ad oggetto:
  - a) per le classi del primo anno dei percorsi:
    - a.1) la "*Definizione delle discipline obbligatorie e della quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse*", secondo quanto contenuto negli allegati 1.1 - Licei, 1.2 - Istituti professionali e 1.3 - Istituti tecnici, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
    - a.2) la "*Definizione del quadro orario settimanale con una ripartizione della quantificazione oraria annuale di insegnamento di ciascuna disciplina obbligatoria in unità orarie di lezione aventi la durata pari a cinquanta minuti*", secondo quanto contenuto negli allegati 2.1 - Licei, 2.2 - Istituti professionali e 2.3 - Istituti tecnici, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono stati determinati sulla base di quanto stabilito rispettivamente negli allegati 1.1 - Licei, 1.2 - Istituti professionali e 1.3 - Istituti tecnici;
  - b) per le classi degli anni successivi al primo, la determinazione della ripartizione della quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie in unità orarie di lezione aventi la durata pari a cinquanta minuti; fermo restando che le discipline obbligatorie e la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse rimangono ad esaurimento quelle degli attuali percorsi in atto;
  - c) per i limiti massimi per la flessibilità oraria - da esercitarsi secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 3, lettera b) della legge provinciale sulla scuola - riservata alle istituzioni scolastiche per la definizione dei propri piani di studio si ritiene opportuno adottare quelli stabiliti dai regolamenti statali rispettivamente per i licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali;
2. di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione contengono anche le indicazioni per gli anni successivi al primo senza carattere di prescrittività;
3. di proporre alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione l'attivazione, per le motivazioni espresse in premessa, dell'iniziativa innovativa dell'ordinamento prevista dal punto 1), che ha l'obiettivo in particolare di definire un tempo scuola sostenibile per gli studenti e maggiormente funzionale per l'organizzazione dell'istituzione scolastica e della didattica;
4. di stabilire che spetta ad ogni istituzione scolastica deliberare entro il termine perentorio del 20 aprile 2010 se aderire o meno a questa iniziativa innovativa;
5. di dare atto che qualora le istituzioni scolastiche, nella autonomia a loro riconosciuta, decidano di aderire all'iniziativa innovativa dell'ordinamento prevista dal punto 1), rimane necessario rispettare quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-12/Leg del 1999, e pertanto la Giunta provinciale provvederà con un prossimo provvedimento a dare indirizzi all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per proporre una modifica del contratto collettivo di lavoro affinché siano definite contrattualmente le modalità per il completamento dell'orario di lavoro;

6. di stabilire, in attuazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulla scuola, che qualora l'istituzione scolastica del secondo ciclo di istruzione decida di non aderire all'iniziativa innovativa dell'ordinamento prevista dal punto 1):
  - a) presso l'istituzione, senza necessità di alcun provvedimento della stessa, si applicano le discipline obbligatorie e la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle stesse:
    - a.1) per le classi del primo anno dei percorsi, quelle definite dall'iniziativa innovativa prevista dagli allegati 1.1 - Licei, 1.2 - Istituti professionali e 1.3 - Istituti tecnici;
    - a.2) per le classi degli anni successivi al primo, ad esaurimento quelle degli attuali percorsi in atto;
  - b) resta fermo che per tutte le classi la quantificazione di insegnamento delle discipline obbligatorie è ripartita in unità orarie di lezione aventi la durata pari a sessanta minuti - fatta salva l'autonomia riconosciuta dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-12/Leg. del 1999 - e resta fermo che i limiti massimi per la flessibilità oraria per la definizione dei propri piani di studio sono quelli stabiliti dai regolamenti statali rispettivamente per i licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali;
  - c) in sede di determinazione degli organici spettanti a queste istituzioni scolastiche si dovrà tenere conto della quantificazione oraria settimanale delle discipline obbligatorie, approvata dall'istituzione nella sua autonomia in attuazione delle lettere a) e b), verificando il tempo scuola effettivamente prestato, ciò al fine di rispettare quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-12/Leg del 1999;
7. di stabilire che, come evidenziato negli allegati 1.1 - Licei, 1.2 - Istituti professionali e 1.3 - Istituti tecnici, per quanto riguarda le lingue straniere per l'anno scolastico 2010-2011, nel primo anno di tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione, è previsto l'insegnamento sia della lingua inglese che di quella tedesca, ferma restando la possibilità dell'insegnamento di una lingua comunitaria diversa da quella tedesca esclusivamente nei casi di consolidate esperienze già in atto, su motivato progetto dell'istituzione scolastica da autorizzare da parte della struttura provinciale competente;
8. di stabilire che qualora l'istituzione scolastica non deliberi entro il 20 aprile 2010 se aderire o meno all'iniziativa innovativa prevista dalla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, presso l'istituzione scolastica si applica l'iniziativa innovativa prevista dal punto 1);
9. di stabilire che nelle istituzioni scolastiche in cui dall'applicazione della quantificazione oraria annuale di insegnamento, definita negli allegati 1.1 - Licei, 1.2 - Istituti professionali e 1.3 - Istituti tecnici, risulti un monte ore complessivo inferiore a quello stabilito dai regolamenti statali, lo stesso è integrato, fino al raggiungimento del monte ore statale, con le attività educative e didattiche definite dall'istituzione stessa;
10. di stabilire, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007, che il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo provvede alla valutazione dei risultati ottenuti con l'applicazione di questa iniziativa innovativa.

RC - LD